CONCERNENTE DISPOSIZIONE A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE INONDAZIONI DELL'AUTUNNO 1882 NELLE PROVINCIE VENETE E LOMBARDE

Art. 5

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1882, e' autorizzata una maggiore spesa di lire sei milioni e cinquecentomila per sussidi ai danneggiati dall'inondazione.

Una Commissione nominata per decreto Reale provvedera' al riparto e alla distribuzione dei sussidi, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 1882.

UMBERTO.

Depretis. A. Magliani. Baccarini.

Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente disposizione a favore dei danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882 nelle provincie Venete e Lombarde
Estremi	Legge 27 dicembre 1882, n. 1147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1882

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-disposizione-a-favore-dei-danneggiati-dalle-inondazioni/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it